



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

ANNA MARIA PITZOLU	Presidente f.f. relatore
LORENZO AURELI	Componente
GIUSEPPE V. MARINO	Componente

## DECISIONE

### SULL' ISTANZA DI RICUSAZIONE EX ART. 28 DEL REG. GIUST. FISE

Presentata dall'avv. Monica Grazia Gnocchi nell'interesse del sig. **Walter Daldoss** (Tessera FISE n. 000134/D) in relazione al procedimento di reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento n. 22/2021 (P.A. n. 8/2021), pubblicata sul sito federale il 10.2.2022.

\* \* \*

#### **Fatto**

Il 23 marzo 2022 il sig. Daldoss, tramite l'avv. Gnocchi, presentava via PEC istanza di ricusazione della presidente della Corte d'Appello Federale avv. Alessandra Bruni, componente del collegio chiamato a decidere sul reclamo indicato in epigrafe, rappresentando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 28.1., lett. d) del Regolamento di Giustizia, nonché gravi ragioni di convenienza, per avere la medesima espresso un parere alla Segreteria degli Organi di Giustizia in merito all'accesso agli atti del procedimento di primo grado da parte del ricorrente, riportato nella mail della dott.ssa Gallone del 17 marzo 2022, e per avere la medesima sottoscritto la Circolare del 25 febbraio 2020 sui termini per il deposito delle memorie di costituzione, manifestando in questo modo la propria opinione sulla questione inerente la richiesta di revoca della declaratoria di tardività del deposito della memoria ex art. 47 R.G. contenuta nel reclamo presentato. Inoltre, secondo la ricorrente, l'aver negato l'accesso al fascicolo in virtù del parere predetto avrebbe pregiudicato il diritto di difesa del reclamante.

All'udienza del 30 marzo 2022 l'istante si riportava agli argomenti dedotti nel ricorso per ricusazione e ne chiedeva l'accoglimento, aggiungendo che l'imparzialità del giudicante sarebbe stata compromessa, altresì, dalla Circolare a sua firma del 25 marzo 2022, con la quale si riconosceva il diritto di accesso agli atti che sarebbe stato negato in precedenza con il parere richiamato nella mail del 17 marzo 2022.



La Procura Federale, nella persona dell'avv. Guido Saleppichi, chiedeva il rigetto del ricorso, rilevandone la manifesta infondatezza. La Corte si riservava.

\* \* \*

### **Motivi**

Preliminarmente occorre rilevare che, mentre nel processo penale è consacrata la necessità di una procura speciale al difensore per proporre istanza di ricazione (cfr. *Cass. Sez. U., n. 18 del 05/10/1994, dep. 1995; Sez. IV, del 11/04/2017; Sez. V, n. 37468 del 03/07/2014, VI pen. N. 10653 del 26.3.2020; idem, n. 2880 del 14.1.2020; sez. I pen. N. 3271 del 16.10.1992*), l'art. 52 c.p.c., applicabile al caso de quo in virtù del richiamo alle norme del codice del rito civile disposto dall'art. 20.6 R.G., consentirebbe che esso possa essere firmato anche dal solo difensore della parte.

Quanto alla tempestività del ricorso, esso avrebbe dovuto essere depositato il giorno prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 28.6 R.G., ove si ritenesse già noto che il collegio fosse composto del giudice ricusato, in quanto firmatario dell'avviso di fissazione di udienza, oppure, in applicazione dell'art. 52 c.p.c. prima della trattazione della causa, essendo intervenuta la causa di ricazione solo il giorno precedente all'udienza del 18 marzo 2022. Tuttavia, in considerazione della dichiarazione resa a verbale all'udienza dal procuratore del ricorrente e dei ristretti termini a sua disposizione per il deposito, che ne giustificano la rimessione in termini per ottemperare alle formalità, il ricorso viene ritenuto ammissibile, salvo quanto si dirà in ordine al secondo motivo.

Venendo al merito, deve premettersi che il primo comma dell'art. 28 R.G. elenca le ipotesi in cui l'organo giudicante può essere ricusato dalla parte, mentre il secondo comma prevede l'obbligo di astensione del Giudice negli stessi casi nei quali è ammessa la sua ricazione, ma introduce una ulteriore ipotesi, le "gravi ragioni di convenienza", non prevista nel comma precedente, applicabile in situazioni diverse da quelle specificamente indicate. Tale ultima categoria, pertanto, rileva solo come dovere di astensione imposto al Giudice (cfr. *Cass. III civ., 8.6.2004, n. 10824*), al quale si ricollega l'esigenza di una autorizzazione all'astensione espressa da parte del capo dell'ufficio, chiamato a valutarne i motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce che il parere reso dalla Presidente avv. Bruni alla Segreteria degli Organi di Giustizia in materia di accesso agli atti, riportato nella mail del 17 marzo 2022 con la quale si negava l'accesso all'originale della decisione firmata, nonché la Circolare a sua firma del 24 marzo 2022, concretizzerebbero la fattispecie prevista dall'art. 28.1. lett. d), R.G., secondo la quale può essere ricusato il Giudice "se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio".

La doglianza è infondata.

Oggetto della controversia è, infatti, l'accertamento dell'illecito disciplinare e l'irrogazione della sanzione da parte del Tribunale Federale. L'accesso agli atti è un procedimento amministrativo del



tutto distinto da quello oggetto del reclamo, diverso per presupposti, ambiti di cognizione e procedure di impugnazione.

La giurisprudenza civile sulle analoghe regole dettate dagli artt. 51 e 52 c.p.c. ha ritenuto che i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricasazione delle parti, poiché incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica. In applicazione di tale orientamento, è stata esclusa la ricorrenza di una ipotesi di ricasazione in un nuovo e distinto procedimento, ancorché vertente su oggetto analogo, riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni (*Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22930 del 29 settembre 2017*), o in serie processuali autonome per presupposti, ambito di cognizione ed effetti impugnatori (*Cass. S.U. civ., 15.10.2019, n. 26022*), o in procedimenti diversi per presupposti, ambiti di cognizione ed effetti impugnatori, come il reclamo sulla decisione cautelare e l'appello della decisione di merito (*Cass. S.U. civ. 26.1.2011, n. 1783; Cassazione civile, Sez. III, n. 422 del 12 gennaio 2006*) o, ancora, qualora il Giudice si sia limitato ad istruire la causa od emanare ordinanze in merito alle deduzioni probatorie, senza partecipare alla decisione sul merito (*Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23520 del 18 novembre 2016*).

Nell'ipotesi sottoposta all'attenzione di questo Collegio, deve escludersi che il parere espresso dalla Presidente Bruni si riferisca all'oggetto della controversia, così come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve escludersi che il diniego opposto con il fax della Segreteria del 17 marzo 2022 abbia pregiudicato il diritto della ricorrente a svolgere efficacemente le proprie difese nel procedimento di reclamo, poiché tutti gli atti del procedimento, ivi compresa la decisione sottoscritta dai componenti del Tribunale, sono stati trasmessi in via telematica.

La richiesta specifica del ricorrente di accesso con una diversa modalità ad un documento esattamente individuato, vale a dire mediante l'esame diretto dell'originale della decisione firmata, già trasmesso in via telematica, riguarda un diverso procedimento amministrativo del tutto estraneo a quello per l'accertamento della infrazione disciplinare e l'irrogazione della sanzione conseguente. Parallelamente, anche la Circolare del 25 marzo 2022, richiamata dal difensore del ricorrente nel corso dell'udienza, riguarda un diverso procedimento amministrativo e costituisce la comunicazione di una delibera assunta dal Consiglio Federale in materia di accesso agli atti mediante esame diretto, giustificato, tra l'altro, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria, dalla necessità di adottare le precauzioni a tutela della salute dei dipendenti e dei terzi, limitando la presenza contemporanea di più soggetti in luoghi non idonei.

Venendo al secondo motivo di impugnazione, secondo il quale l'avv. Bruni non potrebbe giudicare in quanto avrebbe emanato nel 2020 una circolare inerente i termini per il deposito delle memorie di costituzione, in virtù degli argomenti sopra richiamati, applicabili addirittura ad una decisione



Federazione Italiana Sport Equestri

---

istruttoria assunta nel corso dello stesso procedimento, nonché della irrilevanza, ai fini della decisione sul reclamo, della tardività o meno della memoria depositata, la quale è stata acquisita nel procedimento di primo grado ed ampiamente esaminata anche nel corpo della decisione del Tribunale Federale, si ritiene che anche questa doglianza sia infondata.

Sempre in virtù dei richiamati argomenti, e fermo restando che le gravi ragioni di convenienza non potrebbero essere addotte dalla parte ricusante, le deduzioni del ricorrente non appaiono idonee a ravvisare alcuna compromissione della imparzialità della Presidente Avv. Bruni nella adozione della decisione sul reclamo.

Infine, con riferimento alla richiesta di restituzione del deposito, l'obbligo di accompagnare il deposito del ricorso per ricusazione con il deposito di una somma determinata annualmente dal Consiglio Federale è previsto dallo stesso art. 28 R.G., il quale precisa, altresì, che in caso di accoglimento il ricorso sarà restituito. La decisione del Consiglio Federale precedente resta valida fino a nuova determinazione dello stesso organo, per il principio di continuità dell'azione amministrativa, alla stregua del quale deve essere interpretato l'art. 28.4.. Ne consegue che, stante il rigetto del ricorso, il deposito non deve essere restituito.

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello **RESPINGE** l'istanza di ricusazione indicata in epigrafe, disponendo il definitivo incameramento del deposito ex art. 28 R.G. da parte della FISE.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 30 marzo 2022

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

*F.to* Presidente Relatore      Avv. Anna Maria Pitzolu

*F.to* Componente              Avv. Lorenzo Aureli

*F.to* Componente              Avv. Giuseppe V. Marino